



COMUNE DI PIMONTE

CITTA' METROPOLITANA

Capitolato d'affitto dei boschi di proprietà del Comune

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto d'affitto dei boschi di proprietà del Comune di Pimonte.

Art. 1 Individuazione dei Boschi

N. Ordine	Natura	Denominazione	Località	Dati catastali			Valore a base d'asta	
				Foglio n.	Particella n.	Sup are, centiare)	Per Massa legnosa	Per il Canone annuo
1	Bosco ceduo	Madonna delle Grazie	Tuppo	2	13	87,77	€ 4.041,90	€ 280,00
2	Bosco ceduo	Belvedere	Belvedere	2	24	87,7	€ 0,00	€ 200,00
3	Bosco ceduo	La Felccia o Pioppito		3	314	35,5	€ 1.789	€ 120,00
4	Bosco ceduo	Corvo o Santo Stefano		3	330	3,44	€ 100,00	€ 60,00
5	Bosco ceduo	Pietrasantanella o Chiesa		4	18	69	€ 3.680,00	€ 280,00
6	Bosco ceduo	Selvetta ciocca o Pietrasantanella		4	40	34,5	€ 800,00	€ 120,00
7	Bosco ceduo	Selva Pietrasantanella	Pantano	4	54	72,77	€ 2.798,70	€ 250,00
8	Bosco ceduo	Pietra dell' Aria	Grisone	8	47	98,6	€ 5.423,00	€ 280,00
9	Bosco ceduo	Lattaro secondo	Lattaro	9	6	21,92	€ 0,00	€ 100,00
10	Bosco ceduo	Lattaro primo	Lattaro	9	17	58,64	€ 750,00	€ 150,00
11	Bosco ceduo	Calcare	Fontana	2	409	18,44	€ 300,00	€ 150,00
				5	32	11,78		
12	Bosco ceduo	Avantifioccola	Fontana	5	227	58,15	€ 300,00	€ 100,00
13	Bosco ceduo	Olivano	Zappino	5	130	20,39	€ 812,00	€ 150,00

Art 2 Condizioni Generali

Il Comune di Pimonte concede in locazione i boschi di proprietà del Comune di cui all'art. 1 con la facoltà per l'affittuario di effettuare il taglio del materiale legnoso ritraibile dal bosco previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni dall' Ente Parco dei Monti Lattari

Art. 3 pagamento del prezzo di locazione

Il canone di affitto dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro il primo febbraio di ogni anno e sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 10% dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno,.

Il mancato pagamento del canone di affitto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza costituirà messa in mora dell' affittuario senza necessità di richiesta scritta e comporterà l'obbligo di corrispondere l'interesse pari al tasso legale calcolato dalla scadenza della rata di canone fino al momento dell'introito dello stesso da parte del proprietario, senza che questo comporti rinuncia a far valere ogni eventuale maggior danno.

Art. 4 Cauzione e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

- Cauzione provvisoria , del 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta come da prospetto:
-

N. Ordine	Natura	Denominazione	Località	Cauzione 2%			Valore a base d'asta	
				Per massa legnosa	Per canone annuo	Totale	Per Massa legnosa	Per il Canone annuo
1	Bosco ceduo	Madonna delle Grazie	Tuppo	€ 80,83	€ 33,60	€ 114,43	€ 4.041,90	€ 280,00
2	Bosco ceduo	Belvedere	Belvedere	-	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 200,00
3	Bosco ceduo	La Felccia o Pioppito		€ 35,78	€ 14,40	€ 50,18	€ 1.789,00	€ 120,00
4	Bosco ceduo	Corvo o Santo Stefano		€ 2,00	€ 7,20	€ 9,20	€ 100,00	€ 60,00
5	Bosco ceduo	Pietrasantanello o Chiesa		€ 73,60	€ 33,60	€ 107,20	€ 3.680,00	€ 280,00
6	Bosco ceduo	Selvetta ciocca o Pietrasantanello		€ 16,00	€ 14,40	€ 30,40	€ 800,00	€ 120,00
7	Bosco ceduo	Selva Pietrasantanello	Pantano	€ 55,97	€ 30,00	€ 85,97	€ 2.798,70	€ 250,00
8	Bosco ceduo	Pietra dell' Aria	Grisone	€ 108,46	€ 33,60	€ 142,06	€ 5.423,00	€ 280,00
9	Bosco ceduo	Lattaro secondo	Lattaro	-	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 100,00
10	Bosco ceduo	Lattaro primo	Lattaro	€ 15,00	€ 18,00	€ 33,00	€ 750,00	€ 150,00
11	Bosco ceduo	Calcaree	Fontana	€ 6,00	€ 18,00	€ 24,00	€ 300,00	€ 150,00
12	Bosco ceduo	Avantifioccola	Fontana	€ 6,00	€ 12,00	€ 18,00	€ 300,00	€ 100,00
13	Bosco ceduo	Olivano	Zappino	€ 16,20	€ 18,00	€ 34,20	€ 812,00	€ 150,00

La cauzione provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- A) **In contanti**, versamento alla Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Popolare, filiale di Agerola
- B) **Da fideiussione bancaria** o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 18° giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione **della cauzione provvisoria in contanti** dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino a 6 mesi oltre la data di scadenza del contratto pertanto fino al 30/11/2028 e con svincolo espresso da parte della stazione appaltante.

In caso di prestazione **della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa** queste dovranno:

- a) Essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- b) Essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) Essere valida per almeno 180 giorni;
- d) Prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;
 4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria , relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva per un ammontare pari ad una annualità d una cauzione mentre per l'acquisto di massa legnosa minimo al 10% del prezzo aggiudicato, nei modi previsti nei punti precedenti.

Art. 5 Taglio bosco

In occasione di ciascun taglio del bosco effettuato nel periodo di locazione, l'affittuario dovrà:

- Richiedere ed ottenere il Nulla Osta al taglio al Parco Regionale dei Monti Lattari come da Regolamento per il Rilascio del Nulla Osta Preventivo di cui all'art 13 della Legge 394/1991, approvato con deliberazione n 5 del 02 marzo 2015 (Burc n 20)
- Richiedere l'autorizzazione al Sindaco del Comune di Pimonte per interventi in aree boschive ;
- Corrispondere al Comune di Pimonte il valore della Massa Legnosa come da prezzo di aggiudicazione, prima dell'inizio del taglio

Tutte le spese inerenti l'utilizzazione del bosco (bolli, diritti di segreteria, oneri per Nulla Osta al taglio, ecc..) saranno interamente a carico dell'affittuario.

Il taglio è effettuato a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'affittuario. L'affittuario eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'affittuario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo della Massa Legnosa per qualsiasi ragione. L'Amministrazione garantisce all'atto della consegna del bosco, solamente i confini con esclusione di ogni e qualsiasi altra garanzia.

Art 6 Rispetto delle leggi forestali

L'affittuario, nell'utilizzazione del bosco, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia dai Regolamenti del Parco Regionale Monti Lattari e dalle Leggi Forestali in vigore

Art 7 Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'affittuario è obbligato:

- 1) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco durante il periodo di locazione
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante

dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art 8 Responsabilità del locatario

Il locatario sarà responsabile di tutti i danni, da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nei lotti durante il periodo di locazione, inclusi i danni per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo

Art 9 - Oneri ed obblighi diversi a carico del locatario.

Per l'intera durata della locazione e nell'esecuzione di tutti i lavori di taglio, il locatario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni e le norme in vigore in materia antinfortunistica

Art 10 - Pulizia del bosco

Contemporaneamente al taglio delle piante e dei polloni utilizzabili, il locatario ha l'obbligo di tagliare i monconi e tutte le ceppaie danneggiate e cespugliare, rinettando la tagliata. Il sottobosco va tagliato in quei casi in cui possa entrare in competizione con la rinnovazione delle specie forestali, in particolare se costituito da specie invadenti. Là dove l'eliminazione del sottobosco comporti una eccessiva esposizione del suolo, esso sarà mantenuto. In tutte le altre possibili situazioni il locatario dovrà mantenere la massima varietà forestale del bosco, qualora ciò non comprometta le sue capacità produttive e di conservazione del suolo. Il locatario è tenuto a rimuovere dal lotto i rifiuti speciali già presenti al momento della consegna o che vi siano depositati in tempi successivi sino al termine della locazione, a meno che tale rimozione non comporti un danno ambientale maggiore rispetto alla permanenza in loco di tali rifiuti.

Il lotto dovrà essere tenuto costantemente sgombro dai residui solidi urbani abbandonati durante il periodo di locazione del bosco

Art 11 - Modalità di esbosco

L'esbosco va effettuato con piccoli idonei mezzi meccanici gommati e/o con animali da soma; l'accesso ai mezzi di una certa consistenza è limitata alle strade di esbosco carrabili che, in caso di alterazione della superficie, dovranno essere ripristinate e rese praticabili..

Art 12 - Ripristino dell'area di locazione

A conclusione del periodo di locazione, il locatario deve ripristinare, sistemare, ripulire il lotto. In caso di inadempienza sarà imposta una penale.

Art 13 - Segnalazioni

Il locatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune ed all'Ente Parco dei Monti Lattari qualsiasi danno di tipo ambientale e patrimoniale che si verifichi all'interno del lotto, anche se arrecato dal locatario stesso.

Art. 14 – Riconsegna

Alla scadenza del contratto il bosco dovrà essere riconsegnato al Comune di Pimonte, libero e sgombero da persone e cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

Art. 15- Riconsegna Anticipata

Qualora il Comune di Pimonte abbia necessità di utilizzare il terreno, in tutto o in parte, prima della scadenza contrattuale, all'affittuario sarà riconosciuto il solo indennizzo previsto dall'art. 43 della L. 203/82. In tale evenienza il termine di preavviso per la riconsegna del terreno e' stabilito in mesi sei.

Art. 16 – Divieto di Subaffitto

E' fatto divieto all'affittuario di subaffittare, in tutto o in parte il fondo, pena la risoluzione di diritto del contratto. E' fatto altresì divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, dei beni oggetto del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Art. 17 - Condizioni del fondo

Il bosco sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il Concorrente e' tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

Art. 18 –Migliorie

E' consentito al concessionario l'effettuazione nei terreni oggetto di concessione di opere di miglioramento fondiario e di realizzazione di strade forestali previa autorizzazione del Comune e di ogni altro Ente per legge interessato. Sarà autorizzato la rimozione del cascame di legna gratuitamente, mentre per il taglio di legna il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione/e/o progetto di taglio alle autorità competenti. In caso di migliorie effettuate senza autorizzazione scritta il concessionario e' obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere.

Art. 19 – Conduzione del Fondo

L'affittuario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione economica, la destinazione d'uso nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria, in particolare dovrà eseguire, a proprie cure e spese, ogni intervento di sistemazione podereale. L'affittuario, dovrà garantire una effettiva ed abituale presenza sul fondo.

E' vietata l'innalzamento sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art 20 - Dichiarazione di presa visione del capitolato

A tutti gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il sottoscritto affittuario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato, e di approvarli tutti specificatamente

Firma dell'affittuario
